



UNIPOLSAI TERZO SETTORE

Attività Sportive Dilettantistiche

Assicurazione multirischi per le attività sportive a carattere dilettantistico

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI** (Documento informativo precontrattuale danni)
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI** (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Altre norme

Art. 1.12 - Identificazione degli Assicurati

Per l'identificazione degli Assicurati, si farà riferimento ai registri tenuti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 (ed eventuali successive modifiche), oppure agli elenchi di iscrizione o ad altra documentazione comprovante l'effettiva partecipazione all'attività assicurata tenuti a cura del Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

Le persone che non fossero regolarmente iscritte nei registri e negli elenchi si riterranno come non comprese nell'Assicurazione.

Art. 1.13 - Modifiche dell'Assicurazione e variazione delle persone assicurate

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali.

Art. 1.15 Altre assicurazioni

Il Contraente è tenuto a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme Assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa condolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 1.16 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base - RCT^{6 7}

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitale, interessi e spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a Cose

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi all'esercizio delle

- ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

dichiarate dal Contraente e indicate in Polizza, senza scopo di lucro e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato, anche nella sua qualità di solo committente, dalla **gestione di ristoranti/mense/bar/distributori automatici di alimenti e bevande**, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi per i soli danni causati entro un Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia è operante **sempreché la predetta gestione risulti essere attività accessoria rispetto all'attività assicurata e dichiarata dal Contraente;**
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'**organizzazione di cene sociali** attinenti l'attività assicurata e dichiarata dal Contraente;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni di cui debba rispondere in qualità di **organizzatore o di partecipante a manifestazioni non sportive** aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa.
È compreso il rischio relativo ai lavori di **installazione, montaggio, preparazione, allestimento, smontaggio e smantellamento** delle strutture/attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività. Qualora tali lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. **Le Imprese che eseguono i lavori (nonché titolari e dipendenti) non sono considerate terze;**
- la responsabilità civile personale dei **Prestatori di lavoro e dei collaboratori occasionali;**
- i danni derivanti da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250.000,00 per Sinistro ed Annualità Assicurativa.**
Il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto del 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00;**

6 In ambito di responsabilità civile la copertura opera solo relativamente ai fatti derivanti dalle attività sportive dilettantistiche?



No, la copertura assicurativa comprende anche altro, tra cui la gestione di bar o ristoranti e la conduzione di fabbricati in cui viene svolta l'attività, purché tale gestione sia un'attività accessoria rispetto a quella dichiarata dal Contraente al momento della sottoscrizione della copertura.

7 La copertura per la responsabilità civile opera solo per i danni cagionati dall'attività svolta dai dipendenti dell'Associazione?



No, la copertura è più ampia in quanto opera anche per la responsabilità derivante dall'attività svolta da collaboratori non rientranti nella categoria dei Prestatori di lavoro.

- f) la responsabilità civile derivante al Contraente da committenza auto, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni causati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto al Contraente stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali causati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato un danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
- g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla **conduzione dei fabbricati e degli impianti sportivi** in cui viene svolta l'attività;
- h) la responsabilità civile personale degli **istruttori** mentre svolgono l'attività per conto del Contraente;
- i) la responsabilità civile personale dei **singoli associati/atleti**;
- j) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla **partecipazione a gare e/o tornei**.

Per i danni alle Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia pari a € 250,00 per Sinistro.

Gli **Assicurati** sono:

- 1) il Contraente;
- 2) il Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri);
- 3) i Prestatori di lavoro e collaboratori occasionali del Contraente;
- 4) gli associati/atleti/istruttori.

I singoli associati/atleti sono considerati terzi nei confronti del Contraente, ma non sono considerati terzi tra loro.

Cosa NON assicura

Art. 2.2 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) i Familiari dell'Assicurato;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio salvo quanto previsto all'Art. 2.4.1 Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO/RCI);
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.9 Collaboratori occasionali.

Art. 2.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in occasione di fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi a questi assimilabili;
- b) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- c) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- d) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

- g) derivanti da circolazione di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di Aeromobili salvo quanto previsto all'Art.2.1 lettera f) committenza auto;
- h) derivanti da inquinamento di aria, acqua, suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di polizze assicurative, obbligatorie o facoltative, o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- k) derivanti da tutte le attività che prevedono l'impiego o l'ausilio di esercenti la professione sanitaria;
- l) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- m) da furto e rapina;
- n) da rigurgito di fogne o causati da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- o) derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle manifestazioni;
- p) derivanti da spettacoli pirotecnici e/o manipolazione di fuochi d'artificio;
- q) derivanti dalla proprietà e/o esercizio e/o montaggio o smontaggio di tribune;
- r) derivanti dalla proprietà e/o esercizio e/o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
- s) a statue, opere d'arte, tribune, palchi, alberi, piante, manto erboso;
- t) dall'attività di gestione di parcheggi;
- u) subiti dagli animali di proprietà, in uso, consegna e custodia dell'Assicurato;
- v) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose portate da clienti o frequentatori nei luoghi ove si svolge l'attività assicurata, salvo quanto previsto dagli Artt. 2.4.6 Danni alle Cose in consegna e/o custodia e 2.4.10 Cose consegnate (art. 1784 cc-guardaroba) se operanti;
- w) subiti dai Prestatori di lavoro e dai collaboratori occasionali, durante lo svolgimento delle loro attività, salvo quanto previsto dagli Artt. 2.4.1 Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO/RCI) e 2.4.9 Collaboratori occasionali, se operanti;
- x) da proprietà dei fabbricati, salvo quanto previsto dall'Art. 2.4.8 RC Proprietà del fabbricato, se operante;
- y) da lavori di manutenzione ordinaria, da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'Art. 2.4.8 RC Proprietà del fabbricato, se operante;
- z) da spargimento d'acqua anche conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o di condutture salvo quanto previsto dall'Art. 2.4.8 RC Proprietà del fabbricato, se operante;
- aa) derivanti da merci di qualsiasi genere, prodotti alimentari e bevande dopo la loro consegna o somministrazione, salvo quanto previsto dall'Art 2.1 Garanzia Base lettera a);
- bb) causati a Cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto dall'Art. 2.4.7 Danni da incendio, se operante;
- cc) ai locali, impianti e attrezzature in uso, consegna e/o custodia dall'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 2.4.11 Danni ai locali/impianti di proprietà di terzi, se operante;
- dd) causati durante la partecipazione a stage presso enti ed aziende, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.13 Tirocinio/stage se operante;
- ee) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.

Art. 6.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi;
- trasmettere, appena sia noto, una comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità e valore;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Relativamente alla **Sezione Danni a terzi e alla Sezione Volontari (limitatamente alla garanzia RCT)** il Contraente o l'Assicurato devono inoltre comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, in ordine al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni o per i quali il Prestatore di lavoro ha presentato richiesta di Risarcimento danni.

Relativamente alla **Sezione Infortuni e alla Sezione Volontari (limitatamente alle garanzie Morte, Invalidità Permanente, Indennità da Ricovero e Rimborso Spese Mediche):¹⁴**

- il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono formalizzare la denuncia del Sinistro sottoscritta dall'Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari.
- l'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale o in copia fotostatica, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

Per le garanzie Infortuni sotto riportate, valgono le seguenti disposizioni:

- **Invalidità Permanente:** in caso di decesso dell'Assicurato per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato prima dell'accertamento medico-legale disposto dalla Società, l'indennizzo per Invalidità

14 In caso di Sinistro Infortuni, ai fini dell'Indennizzo, è sufficiente avvisare l'agenzia, fornendo un certificato medico che attesti il decorso delle lesioni?

In caso di Infortunio, avvisare l'agenzia, fornendo la documentazione sanitaria che certifichi le lesioni che ne conseguono e il loro decorso, è una condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere l'Indennizzo, in quanto l'Assicurato è, altresì, tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici disposti dalla Società. Qualora abbia acquistato la Garanzia Supplementare Rimborso Spese Mediche, è inoltre tenuto a fornire, ai fini del rimborso, la documentazione comprovante le spese sostenute.

ALLEGATO A PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

<u>Sport Classe di Rischio 1</u>	Atletica leggera, Podismo, Running, Biliardo, Bocce, Bowling, Danza non competitiva/non agonistica, Ginnastica dolce, Yoga, Golf, Nuoto, Pesca, Scherma, Pilates, Padel, Frisbee, Tennis, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Tiro a volo
<u>Sport Classe di Rischio 2</u>	Baseball, Softball, Calcio (Corsi di avviamento), Calcetto, Canottaggio, Canoa, Kajak senza rapide, Ginnastica artistica, Danza sportiva, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Sci di fondo, Biathlon, Stand up paddle, Trekking, Arrampicata in palestra, Crossfit, Vela, Windsurf, Skipper
<u>Sport Classe di Rischio 3</u>	Alpinismo fino al 3° grado, Apnea, Atletica pesante, Body building, Calcio (no avviamento), Danza aerea, Sleddog/Canicross, Pattinaggio a rotelle/ghiaccio, Pesca subacquea, Rugby, Sci alpino, Sci alpinismo, Snowboard (escluso estremo), Sci Nautico, Softair (Guerra simulata con armi ad aria compressa), Triathlon, Tuffi
<u>Sport Classe di Rischio 4</u>	Arti marziali con contatto fisico, Lotta (escluso Pugilato, Kick boxing, Thai boxe, Savate) Ciclismo, Equitazione, Football americano, Hockey su ghiaccio/rotelle/prato, Go kart, Motonautica, Mountain bike, Ciclocross, Dirt jumping, Rafting, Canoa/Kayak con piccole rapide, Skateboard, Rock acrobatico, Speleologia
<u>Sport Classe di Rischio 5</u>	Alpinismo oltre il 3° grado, Automobilismo, Pilota su circuito, Kick boxing, Savate, Thai boxe, Kitesurf, Motociclismo, Trial, Motard, Motocross, Pugilato, Rally, Pilota/Navigatore di rally, Autoraid
<u>Sport Classe di Rischio 6</u>	Deltaplano con o senza motore, Parapendio/Paracadutismo, Bungee jumping, Free climbing (arrampicata libera), Parkour, Sci/Snowboard estremo